

Codice A1504C

D.D. 30 settembre 2022, n. 531

**Approvazione delle Linee Guida sul riconoscimento dei crediti in ingresso per i corsi di operatore socio-sanitario, integrate con casistica ex D.G.R. 4-1141 del 20 marzo 2020 e s.m.i.**



**ATTO DD 531/A1504C/2022**

**DEL 30/09/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

**A1504C - Standard formativi e orientamento permanente**

**OGGETTO:** Approvazione delle Linee Guida sul riconoscimento dei crediti in ingresso per i corsi di operatore socio-sanitario, integrate con casistica ex D.G.R. 4-1141 del 20 marzo 2020 e s.m.i.

Premesso che

la Regione Piemonte ha dedicato storicamente una particolare attenzione al riconoscimento dei crediti in ingresso per i corsi di formazione professionale per Operatore Socio Sanitario definendo, con il contributo della Commissione tecnica per i servizi socio-sanitari, indicazioni in materia, riportate in un documento dedicato e approvato dal Settore Standard formativi e Orientamento permanente;

detto documento, denominato “Linee Guida per il riconoscimento dei crediti in ingresso per i corsi di Operatore Socio-sanitario”, è stato aggiornato periodicamente in ragione delle evoluzioni normative che hanno interessato sia questo profilo professionale che i profili relativi alla medesima area professionale;

che i più recenti aggiornamenti sono stati approvati con d.d. 2 novembre 2017, n. 1066 “Riapprovazione delle Linee Guida sul riconoscimento dei crediti in ambito socio sanitario - fase transitoria” e con d.d. 1088 del 30 luglio 2019 “Approvazione delle Linee Guida sui crediti in ingresso per I corsi di operatore socio-sanitario”;

Considerato che

il periodo emergenziale da Covid-19 iniziato nell’anno 2020 ha colpito duramente l’economia, la società e, in particolare, il sistema sanitario, socio sanitario e socio assistenziale rendendo necessario per l’amministrazione regionale adottare provvedimenti di carattere straordinario ed urgente al fine di contrastarne gli effetti devastanti;

che con D.G.R. 20 marzo 2020, n. 4-1141 "Indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione covid-19", la Regione Piemonte ha consentito l’assunzione di personale nelle strutture residenziali e semi-residenziali, anche se non in possesso della qualifica di operatore socio-sanitario e ha stabilito che il periodo lavorativo svolto possa essere valutato quale credito formativo ai fini dell’ottenimento della qualifica di OSS;

Dato atto

che la successiva D.G.R. 29 aprile 2022, n. 20-4955, recante modifiche e integrazioni alla sopra citata deliberazione introduce una proroga che consente l'assunzione di personale senza qualifica fino al 31.12.2022 al fine di garantire la continuità nell'assistenza nelle strutture, data la necessità di un periodo di riequilibrio del sistema e considerato anche il permanere dell'estrema difficoltà a reperire figure con qualifica di OSS;

che la D.G.R. 20-4955/2022 stabilisce inoltre che il personale assunto senza qualifica ai sensi delle citate D.G.R. può continuare a lavorare a condizione che frequenti un corso di formazione professionale per operatore socio sanitario e ottenga la qualifica entro il 31.12.2025;

Ritenuto

pertanto opportuno integrare le Linee Guida in materia, con il contributo della Commissione servizi socio-sanitari, includendo la nuova casistica introdotta dalla normativa emergenziale, al fine di fornire indicazioni omogenee al sistema della formazione professionale;

Viste

La D.G.R. n. 152-3672 del 02/08/2006 "Il sistema regionale degli standard formativi declinato per competenze, anche in riferimento alla costruzione degli standard minimi nazionali L.R. 63/95: art. 20 - definizione dei percorsi di progettazione e degli standard formativi, art. 24 -modalita' di espletamento delle prove finali, del rilascio delle attestazioni , della nomina delle commissioni esaminatrici, art. 14 – riconoscimenti" e s.m.i. ;

La d.d. n. 849 del 18 settembre 2017, di approvazione del "Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e le figure a presidio del sistema";

Ritenuto pertanto necessario

approvare l'ALLEGATO 1 "Linee Guida per il riconoscimento dei crediti in ingresso per i corsi di Operatore socio-sanitario" quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Tutto ciò premesso;

**LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/2001;
- gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008;

**DETERMINA**

- di approvare l'ALLEGATO 1 "Linee Guida per il riconoscimento dei crediti in ingresso per corsi di Operatore socio-sanitario" quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

La presente determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d.lgs 33/2013.

LA DIRIGENTE (A1504C - Standard formativi e orientamento permanente)

Firmato digitalmente da Nadia Cordero

Allegato

# LINEE GUIDA SUL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI IN INGRESSO PER I CORSI DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO

AGGIORNAMENTO 2022

## PREMESSA

Il presente documento contiene le procedure di riconoscimento del credito formativo per i percorsi relativi al profilo professionale standard Operatore Socio-Sanitario.

A seguito delle disposizioni straordinarie approvate dalla Regione Piemonte per fronteggiare la crisi pandemica da Covid-19, si è ritenuto necessario prevedere specifiche indicazioni relative al riconoscimento di crediti formativi da attività lavorativa svolta nel periodo emergenziale da parte dei soggetti in possesso dei requisiti previsti e per le quali si rimanda alla sezione 2 del presente documento, elaborata con il contributo della Commissione tecnica servizi socio – sanitari.

Le linee guida sono inoltre integrate con il riferimento al riconoscimento dei crediti per i soggetti in possesso di Certificato di qualifica in esito a corsi di Assistente familiare riconosciuti o finanziati dalla Regione Piemonte.

## SEZIONE 1

### RICONOSCIMENTO DEI CREDITI IN AMBITO FORMALE – CORSI AMMISSIBILI

#### 1.1 CRITERI GENERALI E SELEZIONE IN INGRESSO

- Si ritengono riconoscibili come credito formativo i percorsi O.S.S. ,svolti anche parzialmente, autorizzati e/o finanziati dagli enti preposti (Regione Piemonte e Province piemontesi) o autorizzati da altre Regioni ai sensi della normativa nazionale vigente relativa profilo al O.S.S.
- Se il candidato viene ammesso a sostenere direttamente l'esame di qualifica, l'agenzia sede d'esame dovrà prevedere per il candidato un periodo di frequenza pari almeno alle ore previste per l'esame stesso, **previo il superamento della selezione in ingresso.**
- Il superamento della **selezione in ingresso** è obbligatorio anche in presenza di attestati di validazione delle competenze e/o attestazioni di frequenza a percorsi già svolti.
- **Le persone che non hanno potuto svolgere parte dell'attività formativa per situazioni di malattia certificata o di gravidanza, possono iscriversi ad un ulteriore corso, senza ripetere la selezione, entro i due anni formativi successivi all'anno di interruzione.**

Sarà cura dell'Agenzia Formativa informare gli interessati che rientrano nella fattispecie di aventi diritto al riconoscimento del credito formativo, della possibilità di richiederlo.

## 1.2 CORSI AMMISSIBILI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO

### 1. Percorso OSS base (1.000 ore) svolto parzialmente o con esito negativo

In caso di corso svolto parzialmente o con esito negativo, su richiesta dell'allievo devono essere attestate le competenze fino a quel punto acquisite, come previsto dal Manuale sulla certificazione delle competenze e il riconoscimento dei crediti (*PARTE A del "Testo Unico del sistema piemontese per la certificazione delle competenze, il riconoscimento dei crediti e figure a presidio del sistema"*, approvato con d.d. 849 del 18 settembre 2017) – di seguito T.U.

L'attestato di validazione delle competenze rilasciato in esito ad un percorso svolto parzialmente o con esito negativo, consente all'interessato, su propria istanza, di avviare la procedura relativa al riconoscimento del credito formativo in ingresso. Tale modalità è compatibile per l'inserimento in un percorso O.S.S. annuale o biennale della durata complessiva di 1.000 ore.

In questo caso, è pertanto possibile ottenere un credito formativo in ingresso seguendo le procedure del citato Manuale (PARTE A del T.U.), **previo superamento della selezione in ingresso.**

### 2. Percorsi O.S.S. modulari con attestati di frequenza e profitto

Il possesso degli attestati di frequenza e profitto, relativi al primo o a entrambi i percorsi modulari O.S.S., dà diritto ad accedere ad un percorso O.S.S. (1.000 ore), **previo superamento della selezione in ingresso**, con riconoscimento di un credito formativo corrispondente alle competenze già acquisite con la frequenza dei percorsi modulari O.S.S. (di norma 200 o 200+400), attenendosi alla procedura di riconoscimento dei crediti prevista dal Manuale (PARTE A del T.U.).

### 3. Percorsi A.D.E.S.T. e altre qualifiche affini

- a) Attestati di qualifica A.D.E.S.T. (Deliberazioni del C.R. n. 772-11265 del 15/11/1984 e n. 17-13219 del 31.07.1995) o di qualifica riconosciuta equivalente dalla Regione Piemonte;
- b) Attestato di Ausiliario Socio Sanitario Specializzato;
- c) Titolo di "Infermiere generico";
- d) Qualifica di O.T.A. (D.M. n. 295 del 26/07/1991).

Al fine di ottenere il riconoscimento del credito in ingresso per le competenze precedentemente acquisite, i soggetti in possesso delle certificazioni di cui ai punti a), b), c) e d) dovranno sottoporsi alla valutazione delle competenze acquisite mediante l'utilizzo di **prove** appositamente elaborate dalla Commissione tecnica regionale servizi socio-sanitari, **previo superamento della selezione d'ingresso.**

Ai soggetti di cui ai punti a), c) e d), comunque verrà riconosciuto un credito formativo **non inferiore a 600 ore.**

#### 4. Diploma di “Tecnico dei servizi sociali” (e successive denominazioni ad esso riconducibili)

Al fine di ottenere il riconoscimento del credito in ingresso per le competenze acquisite, i soggetti in possesso del titolo di “Tecnico dei servizi sociali” dovranno sottoporsi alla valutazione delle competenze mediante l'utilizzo di **prove** appositamente elaborate dalla Commissione tecnica regionale servizi socio-sanitari, **previo superamento della selezione d'ingresso**.

A tali soggetti, comunque, verrà riconosciuto un credito formativo **non inferiore a 250 ore**.

#### 5. Certificato di Qualifica di “Assistente familiare” ( 200 ore)

Ai soggetti in possesso del certificato di qualifica di Assistente familiare sono riconosciute 200 ore di credito, **previo superamento della selezione d'ingresso**.

## SEZIONE 2

### RICONOSCIMENTO DEI CREDITI IN AMBITO NON FORMALE E INFORMALE

#### 2.1 CRITERI GENERALI

Di norma, **non sono riconoscibili** come credito formativo le competenze acquisite in attività lavorative svolte nei servizi, nei presidi socio assistenziali e sanitari e/o a livello domiciliare, di volontariato o altro.

Tuttavia, nel caso di progetti specifici finalizzati al ricollocamento delle persone e più in generale per effetto di programmi di empowerment, è lasciata la possibilità di valutare, previa autorizzazione del Settore Standard formativi e Orientamento Permanente, con il concorso della Commissione tecnica servizi socio-sanitari, l'eventuale adozione di procedure per il riconoscimento del credito formativo.

Costituiscono eccezione a questo criterio generale, i crediti riconoscibili a seguito di attività lavorativa svolta ai sensi della **normativa regionale straordinaria approvata in periodo pandemico** e il cui riconoscimento è disciplinato secondo le indicazioni al successivo paragrafo.

#### 2.2 CREDITI FORMATIVI E ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA AI SENSI DELLA D.G.R. 20 MARZO 2020, N. 4-1141 E S.M.I. (D.G.R. 29 APRILE 2022, N. 20-4955)<sup>1</sup>.

Il presente paragrafo fornisce indicazioni di dettaglio in merito al riconoscimento di crediti da attività lavorativa effettuata nel periodo emergenziale secondo le disposizioni straordinarie regionali di cui alla D.G.R. 20 marzo 2020, n. 4-1141 e s.m.i.

---

<sup>1</sup>*Indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione covid-19*

## 1. Contesto normativo

Con D.G.R. 20 marzo 2020, n. 4-1141 la Regione ha previsto che il periodo di lavoro svolto nelle strutture residenziali e semi-residenziali dal personale assunto in deroga alle disposizioni regionali di settore **possa essere valutato quale credito formativo** ai fini dell'ottenimento della qualifica di OSS.

Con successiva D.G.R. 29 aprile 2022, n. 20-4955 è stato definito il termine ultimo rispetto a quanto previsto dalla D.G.R. n. 4-1141/2020, prevedendo quanto segue:

- l'**assunzione** di altre figure per poter assolvere parte del monte ore di assistenza tutelare, che lavorino sempre in affiancamento a un OSS, così come stabilito dalla D.G.R. 4-1141/2020, con esclusione degli operatori che abbiano conseguito la laurea triennale in Educazione Professionale (classe di laurea L/SNT2), può essere effettuata entro e non oltre il **31 dicembre 2022**;

- **il mantenimento in servizio** degli operatori assunti ai sensi della D.G.R. 4-1141/2020 per l'assolvimento di parte del monte ore di assistenza tutelare è consentito, con **obbligo di iscrizione** degli stessi al **primo corso disponibile** per l'ottenimento della qualifica di OSS, entro il **31.12.2025**, tenuto conto che l'iscrizione al corso suddetto deve avvenire entro il termine massimo della programmazione formativa di cui alla direttiva per il periodo 2022-2024, in corso di definizione, e conseguentemente l'**ottenimento della qualifica di OSS** deve avvenire **entro il termine massimo del 31.12.2025**;

## 2. Indicazioni relative al riconoscimento dei crediti formativi relativi all'attività lavorativa ex d.g.r. 4-1141/2020 e s.m.i.

Si richiama che, anche per questa casistica, il riconoscimento dei crediti avviene **previo superamento della selezione d'ingresso e che il periodo di attività lavorativa ammissibile per il riconoscimento del credito è tra il 20 marzo 2020 e il 31 dicembre 2022**.

E' fatto obbligo per l'agenzia formativa di informare l'allievo che l'attività lavorativa **svolta nel periodo di cui sopra** è valorizzabile attraverso il riconoscimento di un credito formativo fino a 440 ore, che è la parte del percorso di qualifica per l'Operatore socio-sanitario prevista per lo svolgimento del tirocinio.

Il numero delle ore di credito relative al tirocinio è pari al numero delle ore lavorate e comunque non superiore a 440 ore.

Ciò premesso, su richiesta dell'allievo, sulla base delle sue condizioni e prospettive occupazionali e del suo percorso professionale, l'agenzia formativa può concordare un eventuale periodo di tirocinio da svolgersi in un ambito differente rispetto a quello in cui si è svolta l'attività lavorativa. Con il consenso dell'allievo è pertanto consentito il riconoscimento di un numero di ore di credito inferiore alle 440 previste per il tirocinio, a favore di un'esperienza di tirocinio in ulteriore/i ambito/i rispetto a quello in cui l'allievo ha già maturato l'attività lavorativa.

Al fine del riconoscimento del credito sono ammissibili i seguenti documenti da cui siano desumibili le mansioni svolte nel periodo emergenziale (dal 20 marzo 2020 al 31 dicembre 2022): contratto di lavoro, busta paga, dichiarazione del datore di lavoro.

I suddetti documenti possono essere considerati singolarmente o alternativamente, in funzione delle maggiori informazioni desumibili sulla pregressa attività lavorativa dell'allievo.

### **3. Soggetti a cui si applicano le disposizioni in deroga di cui alla D.G.R. 4-1141/2020 e s.m.i.**

I soggetti destinatari delle disposizioni in oggetto sono elencati alla lettera c) della **D.G.R. 4-1141/2020** e qui si richiamano, come modificati con la successiva **D.G.R. 29 aprile 2022, n. 20-4955**:

*“In qualsiasi tipologia strutturale sia previsto un monte ore assegnato all'OSS, è possibile assolvere parte di tale monte ore con operatori a supporto, ovvero che lavorino sempre in affiancamento a un OSS, che:*

- *stiano frequentando un corso OSS;*
- *abbiano conseguito l'attestato di qualifica professionale di assistente familiare;*
- *abbiano svolto, con regolare contratto di lavoro, per almeno 6 mesi anche non consecutivi, mansioni di assistenza al domicilio di anziani non autosufficienti o disabili;*
- *a conclusione di un corso di studio di istruzione superiore della durata di 5 anni che si conclude con il rilascio di un diploma di maturità, abbiano conseguito il diploma di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari;*
- *siano in possesso del titolo di infermiera volontaria (D.Lgs n. 66 del 2010, art. 1729 e ss.).”*